COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
Provincia di Treviso
P.za Martiri della Libertà, 1 – Cap. 31020 – C.F./ P.I. 00546910266
Tel. 0438/965311 – Fax 0438/965363 – sito web: www.comune.sernaglia.tv.it

Relazione illustrativa all'ipotesi di accordo decentrato sottoscritta in data 19.7.2018
(art. 40, comma 3 sexies, D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello stato n. 25 del 19.7.2012).

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo schema standard di relazione illustrativa.
La relazione illustrativa è composta di due moduli:

1) illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto (scheda 1.1)
2) illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed alla erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili.

***Modulo 1* – ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO**

In data 10.05.2018 è avvenuta la sottoscrizione dell'accordo decentrato sulle modalità e i criteri di ripartizione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La Parte Pubblica è composta da:
- Segretario comunale, in qualità di presidente
- Responsabile Area I "Servizi amministrativi"

Le Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione, regolarmente convocate, sono:
- RSU
- CGIL
- CISL
- UIL

***Modulo 2* – Illustrazione dell'articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – risultati attesi – altre informazioni utili)**

Il modulo ripercorre ogni articolo dell'accordo proposto alla certificazione ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, illustrandone i contenuti.

a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia.

In conformità alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19.7.2012, si illustra di seguito la materia oggetto di regolamentazione, richiamando le fonti legislative che disciplinano gli incentivi di progettazione.

Il D.lgs. 18.4.2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici), in vigore dal 20.4.2016, ha abrogato la disciplina degli incentivi alla progettazione contenuta nell'art. 93, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, del D.lgs.

12.4.2006 n. 163 (come modificato dal D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito con legge 11.8.2014 n. 114), introducendo una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l'incentivazione delle "funzioni tecniche". Precisamente, l'art. 113 dispone quanto segue:

comma 1: *"Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*

comma 2: *A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.*

comma 3: *L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto.*
La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

comma 4: *Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*

comma 5: *Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di*

procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

Si evidenzia che, analogamente alla normativa precedentemente in vigore, il comma 3 dell'art. 113 demanda alla contrattazione decentrata integrativa la disciplina delle "modalità" e dei "criteri" di ripartizione del fondo *"tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori"*.

Tenuto conto delle novità introdotte dall'art. 113 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50, si è reso necessario elaborare un nuovo regolamento di disciplina degli incentivi per lo svolgimento delle *"funzioni tecniche",* contenente le disposizioni di dettaglio necessarie a rendere la norma di legge compiutamente applicabile. Al riguardo, si evidenzia che:

- ai sensi dell'art.113 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50, le *"funzioni tecniche"* che danno titolo alla corresponsione degli incentivi riguardano non solo le procedure per la realizzazione di **opere** e **lavori pubblici**, ma anche quelle per l'acquisizione di **servizi** e **forniture** (la previgente normativa, invece, limitava la corresponsione degli incentivi alle procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici);

- gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati **esclusivamente** dello svolgimento delle funzioni tecniche individuate nel comma 2 dell'art. 113 (al riguardo, la Corte dei Conti - Sezione Lombardia, con parere n. 333/2016, ha precisato che la progettazione e il coordinamento alla sicurezza debbano essere escluse dagli incentivi, non essendo tali attività richiamate nel comma 2 dell'art. 113).

In merito all'ambito di applicazione del regolamento, si evidenzia che il comma 3 dell'art. 2 del regolamento esclude dalla corresponsione degli incentivi, tra le altre, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, in quanto non previste tra le attività incentivabili tassativamente elencate all'art. 113, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016.(vedasi al riguardo la deliberazione n. 338/2017/PAR con la quale la Corte dei Conti – Sezione Veneto, ha ribadito che sono incentivabili esclusivamente le attività elencate tassativamente all'articolo 113, c.2. del precitato D.Lgs. n. 50/2016, tra le quali non figurano le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria; vedasi anche la deliberazione n. 118/2016 in data 7.12.2016, della Corte dei Conti - Sezione regionale per l'Emilia Romagna ove anch'essa ha escluso le attività di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dalla corresponsione degli incentivi previsti dall'art. 113 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50).

Premesso quanto sopra, si attesta che l'ipotesi di accordo collettivo decentrato è compatibile con le disposizioni legislative.

b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del fondo unico di amministrazione

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato (tale materia è regolata da specifico accordo collettivo decentrato)

c) gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa

Il nuovo regolamento entra in vigore nei tempi previsti dallo Statuto.

d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato (a tal proposito si precisa che in materia di meritocrazia e premialità, trova applicazione il *Sistema di valutazione della performance* del personale non dirigenziale, di cui all'art. 7, comma 1, del D.lgs. 27.10.2009 n. 150; in coerenza con tali previsioni, la valutazione della performance del personale dipendente di questo ente viene effettuata secondo la metodologia approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 3.0.2011.)

e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio della selettività delle progressioni economiche finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio)

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato (a tal proposito si precisa che le progressioni economiche orizzontali vengono effettuate, nel rispetto dei criteri definiti dall'art. 16 del CCNL 21.5.2018, nonché dall' atto unilaterale sostitutivo del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente di questo Comune per il triennio 2016-2018, approvato con deliberazione n° 175 Giunta Comunale in data 28.12.2015.)

f) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (piano della performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del decreto legislativo n. 150/2009.

L'accordo illustrato dà attuazione all'art. 113 del D.lgs. 18.4.2016 n.50 disciplinando le "modalità" e i "criteri" di ripartizione del fondo per lo svolgimento delle "funzioni tecniche".

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata

Modulo III - Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata

In relazione a quanto prescrive la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19.7.2012, si precisa che la spesa annua a regime derivante dall'adozione dell'accordo decentrato in oggetto è pienamente sostenibile nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di bilancio del Comune di Sernaglia.

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Cristina Marangon